



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 22 del 11-05-2021

OGGETTO: RINNOVO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 10 MAGGIO 2021 - 9 MAGGIO 2024

L'anno duemilaventuno, addì undici del mese di maggio alle ore 10:00, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO GILBERTO CARACENI la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE Pasquale Ercoli.

Intervengono i Signori:

| <i>Cognome e Nome</i> | Firma presenti | Qualifica |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| CARACENI GILBERTO | Presente | SINDACO |
| GIANCAMILI EROS | Presente | VICESINDACO |
| TESEI LUCA | Presente | ASSESSORE |

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: RINNOVO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 10 MAGGIO 2021 - 9 MAGGIO 2024

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

1-che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del suo patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso, e perché l'area delle responsabilità della Pubblica Amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, ha aspetti tecnici di difficile interpretazione;

2-che le problematiche riguardanti la predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno da parte dei Comuni giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura disciplinata dalla legge n. 792/1984, ora dall'articolo 109, comma 2, lett. b), del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

3- che l'apporto del broker è utile in virtù delle competenze sue tecniche, il quale ha conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare la necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

CONSIDERATO che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

VISTA la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 8 maggio 2018, con la quale è stato rinnovato a AON s.p.a di Ancona, l'incarico di brokeraggio assicurativo per la durata di tre anni;

VALUTATA l'opportunità, per le esposte ragioni, di rinnovare l'incarico di brokeraggio, per avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti e idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente;

RILEVATO CHE :

a) le prestazioni del broker sono svolte a titolo "gratuito" per l'Ente, in quanto sono remunerate mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della Società Assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione, con la conseguenza che non sono un costo aggiuntivo per l'Ente, rimanendo il premio di polizza immutato;

b) come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, "*il contratto di brokeraggio, è il rapporto giuridico che si instaura tra l'assicurando e un professionista-imprenditore*" (la più recente tendenza giurisprudenziale afferma la preminenza del carattere imprenditoriale, più che di prestazione d'opera intellettuale, della complessiva attività del broker), per lo svolgimento di una prestazione di contenuto misto, in parte di consulenza e in parte di intermediazione nel mercato assicurativo" (TAR Campania, Napoli sez. I, Sentenza 20 marzo 2008, n. 1449);

c) il contratto di brokeraggio, pur rivestendo caratteri tipici dell'appalto di servizi è caratterizzato dal requisito "*dell'intuito personae*", che si basa sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista esperto del ramo assicurativo, cui si rivolge per stipulare contratti di assicurazione alle

migliori condizioni, per casi particolarmente complessi; questi è un mediatore, ma non solo, poiché deve assicurare al cliente le migliori condizioni possibili, assisterlo nello svolgimento del rapporto e, quindi, è un professionista che svolge una particolare attività qualificata e fiduciaria a contenuto chiaramente intellettuale, che presuppone un'esperienza ed un patrimonio culturale tecnico di sicura specializzazione, cui legittimamente la P.A. ricorre (Cass. Civ., III[^], n. 2416/7.2.2005 - Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo - Sezione di Pescara Sentenza 26 luglio 2006, n. 397);

d) la tesi "*dell'intuitu personae*" non viene meno se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

e) con Sentenza n. 179/2008, la Corte dei Conti, ha affermato che la remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo, confermando la legittimità dell'affidamento dell'incarico *intuitu personae*, su incarico fiduciario, esplicandosi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ricondotta nel contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile;

VISTA l' E-mail in data 5 marzo 2021, con la quale la A.O.N. Spa, con sede legale a Ancona, rende noto che il 9 Maggio 2021 scade il contratto di brokeraggio con il Comune di Massa Fermana;

RITENUTO di rinnovare l'incarico di cui trattasi per identica durata;

VISTA la bozza di disciplinare di incarico allegata alla proposta di rinnovo e formata di 9 articoli;

VISTO l'art. 48 del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in esame, reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che la presente deliberazione non presenta rilievi di ordine contabile, e pertanto non necessita del parere contabile;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa alla normativa che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI RINNOVARE a AON S.p.a, con Sede legale in Ancona, in Via Girombelli n.6, l'incarico di brokeraggio assicurativo per conto del comune di Massa Fermana per il triennio 2021/2024 (dal 10 maggio 2021 al 9 maggio 2024).

3. DI REGOLARE i rapporti con AON S.p.a secondo il disciplinare di incarico allegato e di demandare al Servizio proponente la sottoscrizione e ogni altro successivo adempimento.
4. DI DARE ATTO che l'incarico non comporta costi aggiuntivi per il Comune, in quanto le provvigioni spettanti al broker sono comprese nel costo delle polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le Compagnie di Assicurazione.
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Società AON S.p.a.
6. DI APPROVARE con votazione unanime favorevole legalmente espressa, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere imminente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : RINNOVO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO
10 MAGGIO 2021 - 9 MAGGIO 2024

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li 11-05-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Pasquale Ercoli

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 11-05-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to GILBERTO CARACENI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GILBERTO CARACENI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE ERCOLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 20-05-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana, li 20-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Massa Fermana, li 11-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

È copia conforme all'originale.

Li, 20-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Ercoli